

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1970

(47^a seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

SULL'INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	Pag. 612
PIERACCINI	612

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e rinvio della discussione:

« Riforma del Codice penale » (351):

PRESIDENTE	613, 614, 616, 618, 619, 620, 621 622, 623, 624, 627, 628, 629, 630 632, 633, 634, 635, 636, 637
COPPOLA	616
FILETTI	614, 619, 627
FINIZZI	628
FOLLIERI	615, 616, 617, 619, 624, 625, 626, 627
LEONE, relatore	613, 614, 615, 616, 618, 619 620, 621, 622, 624, 625, 626 627, 628, 630, 631, 632, 633 634, 635, 636, 637
LISI	625, 626
MARIS	617, 618, 619, 620, 624, 625, 627 628, 633, 635, 637
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	616, 620, 624, 626, 629 631, 632, 633, 635, 637

PETRONE	Pag. 616, 619, 620, 630
TEDESCO	622
TROPEANO	628
ZUCCALÀ	617

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte » (960) (D'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri):

PRESIDENTE	612
FOLLIERI, relatore	612

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Filetti, Finizzi, Follieri, Leone, Lisi, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bardi è sostituito dal senatore Pieraccini.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 47^a SEDUTA (17 giugno 1970)

FOLLIERI, *f. f. segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

PIERACCINI. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri: « Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte » (960)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Romagnoli Caretoni Tullia, Caleffi, Codignola e Formica: « Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, che si svolgerà sul nuovo testo predisposto dalla Sottocommissione appositamente nominata.

FOLLIERI, *relatore*. La Sottocommissione all'uopo nominata ha predisposto un nuovo testo del disegno di legge n. 960. Il Governo, mantenendo inalterata la sostanza di quanto proposto dalla Sottocommissione, ha formulato però un nuovo testo sostitutivo dell'intero disegno di legge, nel quale sono state introdotte alcune modificazioni migliorative di carattere formale.

Non ho altro da aggiungere alla relazione che ho già svolto in sede referente e invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo modificato dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura nel testo predisposto dalla Sottocommissione:

Art. 1.

Chiunque contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, di scultura o di grafica o, senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio o detiene al fine di farne commercio o comunque pone in circolazione esemplari contraffatti, alterati o riprodotti è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 800.000.

È stato presentato dal Governo un emendamento sostitutivo dell'intero articolo del seguente tenore:

« Chiunque avendo contraffatto, alterato o riprodotto un'opera di pittura, scultura o di grafica, od anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, al fine di trarne un illecito profitto, pone in commercio o detiene o comunque pone in circolazione esemplari contraffatti, alterati o riprodotti, è punito con la reclusione da tre mesi fino a tre anni e con la multa da lire ottantamila fino a lire ottocentomila. Alla stessa pena soggiace colui che introduce nel territorio dello Stato o mette in circolazione esemplari dell'opera contraffatta, alterata o riprodotta all'estero, ovvero autentica opere contraffatte, alterate o riprodotte ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 2.

Se il fatto di cui al precedente articolo è commesso nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è della reclusione fino a 4 anni e della multa fino a lire 1.200.000.

La licenza di esercizio è sospesa fino a 6 mesi nel caso di recidiva semplice ed è revocata nel caso di recidiva reiterata. L'estrat-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 47^a SEDUTA (17 giugno 1970)

to della sentenza di condanna è pubblicato a spese del condannato su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse.

È stato presentato dal Governo un emendamento sostitutivo dell'intero articolo del seguente tenore:

« Se i fatti indicati nell'articolo precedente sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire duecentomila a lire un milione.

La sentenza di condanna è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre città diverse. Il giudice, nel dispositivo della sentenza, stabilisce se questa deve essere pubblicata per intero o per estratto. La pubblicazione è eseguita di ufficio e a spese del condannato.

Se i fatti indicati nell'articolo 1 sono stati commessi da chi esercita un'attività commerciale, alla sentenza di condanna consegue la sospensione della licenza di esercizio per una durata massima di sei mesi; la suddetta licenza è revocata se il condannato è incorso nella recidiva aggravata, preveduta dall'articolo 99, secondo comma, n. 2) del codice penale ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, mette in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica dichiarate espressamente non autentiche all'atto dell'esposizione o della vendita a terzi.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, mette in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica dichiarate espressamente non auten-

tiche all'atto dell'esposizione o della vendita ai terzi, mediante annotazione scritta sull'opera stessa. Non si applicano del pari ai restauri artistici ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge: « Riforma del Codice penale » (351)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Riforma del Codice penale ».

Ricordo alla Commissione che nell'ultima seduta dopo l'approvazione dell'articolo 27 e dell'articolo 27-bis, era stato rinviato l'esame della proposta della Sottocommissione di inserire a questo punto un nuovo articolo del seguente tenore:

Art. 27-ter.

« L'articolo 90 del Codice penale è abrogato ».

L E O N E , *relatore*. L'articolo 90 del Codice penale è chiaramente pleonastico, in quanto in pratica non fa che rafforzare la norma di cui al precedente articolo 89. Nel Codice Rocco lo si era però voluto inserire per una dichiarazione polemica nei confronti del Codice precedente, necessità polemica che allo stato attuale evidentemente non sussiste più.

P R E S I D E N T E . In effetti l'articolo 90 presuppone un'aggiunta tacita: purchè non abbiano cagionato un'infermità ai sensi dell'articolo 89.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 27-ter proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Riprendiamo ora l'esame degli articoli dall'articolo 32 del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 32.

L'articolo 109 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 109. (*Effetti della dichiarazione di abitualità o professionalità*). — « Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato si estingue per effetto della riabilitazione ».

A questo articolo è stato presentato dalla Sottocommissione il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 109 del Codice penale:

« Art. 109. (*Effetti della dichiarazione di abitualità o professionalità*). — Oltre gli aumenti di pena previsti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza quando sia accertata la pericolosità sociale di chi ha commesso il fatto ».

LEONE, *relatore*. In effetti il testo predisposto dalla Sottocommissione mi pare possa generare qualche dubbio di interpretazione, in quanto potrebbe supporre che, in contrasto con la nuova disciplina facoltativa già stabilita dalla Commissione in merito alla recidiva, in caso di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, gli aumenti di pena per la recidiva debbano scattare auto-

maticamente e non siano più in facoltà del giudice. Invece il principio della facoltà concessa al giudice di infliggere o meno gli aumenti di pena in caso di recidiva deve essere rispettato, a mio avviso, anche nel caso di dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Deve perciò risultare chiaro che è volontà del legislatore che quanto stabilito dall'articolo 109 del Codice penale si riferisca esclusivamente alle misure di sicurezza e che, per quanto riguarda invece la recidiva, valgano soltanto le norme stabilite dall'articolo 99 del Codice nella nuova formulazione che abbiamo già approvato.

F I L E T T I. Con la modifica all'articolo 99 del Codice abbiamo reso facoltativi gli aumenti di pena per la recidiva. Con questo articolo del disegno di legge rendiamo automatica solo l'applicazione delle misure di sicurezza, rapportata alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, sulla base di un'accertata pericolosità sociale.

LEONE, *relatore*. Per risolvere i dubbi che ho manifestato bisognerebbe sopprimere, nel testo predisposto dalla Sottocommissione, tutto il periodo compreso tra le parole: « Oltre gli aumenti » e le altre: « disposizioni di legge », salvo sempre, s'intende, nuove eventuali modifiche da apportare in sede di coordinamento.

P R E S I D E N T E. L'emendamento proposto dalla Sottocommissione dovrebbe, allora, intendersi così modificato:

« Art. 109. (*Effetti della dichiarazione di abitualità o professionalità*). — La dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza quando sia accertata la pericolosità sociale di chi ha commesso il fatto ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 32 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 33.

Gli articoli 112 e 114 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 112. (*Circostanze aggravanti*). — « La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;

2) per chi anche fuori dai casi preveduti dai due numeri seguenti ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato o ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo ovvero ha influito sulle stesse mediante suggestione;

3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto, o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile ».

Art. 114. (*Circostanze attenuanti*). — « Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi ha agito sotto l'influsso della suggestione altrui o per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112 ».

A questo articolo sono stati presentati dalla Sottocommissione tre emendamenti: il primo, al n. 2) dell'articolo 112 del Codice penale, tendente a sopprimere le parole: « ovvero ha influito sulle stesse mediante suggestione »; il secondo, al primo capo-

verso della seconda parte, quella relativa all'articolo 114 del Codice penale, tendente ad aggiungere al primo comma, dopo la parola « pena », le altre « da un terzo fino alla metà »; il terzo, all'ultimo comma dello stesso articolo 114 del Codice penale, tendente ad aggiungere dopo la parola « diminuita », le altre « da un terzo fino alla metà ».

L E O N E , *relatore*. Col primo emendamento abbiamo voluto escludere che vi sia questa possibilità di esercitare una suggestione o, comunque, che ciò possa costituire aggravante. Tra l'altro l'accertamento di un fatto del genere è estremamente difficile.

Gli altri due emendamenti proposti dalla Sottocommissione sono modificazioni di carattere tecnico, migliorative del testo del disegno di legge, e tengono conto di suggerimenti pervenutimi dal rappresentante del Governo in via breve al fine di far procedere più sollecitamente il nostro lavoro.

Si tratta di una stessa modifica da apportare al primo e al terzo comma dell'articolo 114 del Codice penale e cioè la riduzione della pena fino alla metà. Se il giudice ritiene che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato abbia avuto minima importanza, può diminuire la pena fino alla metà.

F O L L I E R I . Però, per le altre diminuzioni abbiamo usato l'espressione: « da un terzo alla metà ». Sarebbe opportuno adottare anche in questo caso tale dizione, tanto per seguire sempre lo stesso criterio.

L E O N E , *relatore*. L'osservazione del senatore Follieri è esatta, pertanto il primo comma dell'articolo 114 del Codice penale dovrebbe essere così modificato:

« Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena da un terzo alla metà ».

Il secondo comma resta immutato.

Nel terzo comma, fermo restando l'emendamento aggiuntivo di cui ho detto prima,

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 47^a SEDUTA (17 giugno 1970)

propongo di sopprimere le parole: « per chi ha agito sotto l'influsso della suggestione altrui o »; tale soppressione si rende necessaria in seguito all'emendamento proposto al punto 2) dell'articolo 112.

P E T R O N E . Dopo le parole: « La pena può altresì essere diminuita », sarebbe meglio dire: « nella stessa misura ».

L E O N E , *relatore*. No, perchè prima c'è un altro comma.

Piuttosto, mi sembra eccessivo quel « può ». È meglio dire: « La pena è altresì diminuita », così come, precedentemente nel primo comma, è più opportuna la dizione: « diminuisce la pena » anzichè: « può diminuire la pena ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. C'è però quel congiuntivo « ritenga », che lascia sempre adito a giudizi arbitrari.

L E O N E , *relatore*. Il Sottosegretario ha ragione. Se viene accettata la mia proposta va modificata tutta la formula. Noi stiamo dando sul piano sostanziale larghissimi poteri discrezionali al giudice, il che mi pare giusto; però non bisogna eccedere.

F O L L I E R I . Non è che questo articolo conferisca al giudice il potere di determinare la pena a sua discrezione, perchè la diminuzione della pena è sempre in relazione all'accertamento della minima importanza dell'opera prestata nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La dizione contenuta nell'articolo in questione non rimette alla discrezione del giudice la determinazione della pena: quando c'è il presupposto dell'accertamento della minima partecipazione, il giudice deve diminuire la pena.

C O P P O L A . L'accertamento occorre in ogni caso; però, in base all'attuale formulazione dell'articolo 114, il giudice, anche procedendo all'accertamento, può non applicare la riduzione della pena.

L E O N E , *relatore*. Il collega Follieri è d'accordo sulla modifica da me suggerita, soltanto fa l'ipotesi che la formula attuale

non dia in realtà al giudice poteri discrezionali. Egli ha fatto un rilievo storico, osservando che la formula finora in uso portava allo stesso risultato.

Se siete d'accordo, io modificherei il testo dell'articolo 114 come segue:

« Se l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 ha avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena è altresì diminuita da un terzo alla metà per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112 ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dalla Sottocommissione, soppressivo, al punto 2) dell'articolo 112 del Codice penale, delle parole: « ovvero ha influito sulle stesse mediante suggestione ».

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 114 del Codice penale, così come proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 33 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 34.

L'articolo 116 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 116. (*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*). — « Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena, riguardo a chi volle il reato meno grave, è diminuita da un terzo a due terzi e all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a dodici anni ».

M A R I S . La modifica introdotta dal disegno di legge governativo riguarda soltanto la seconda parte dell'articolo 116 del Codice penale. Il principio fondamentale resta immutato.

Infatti l'articolo 116 originario diceva: « Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave ».

La modificazione introdotta consiste nella determinazione dell'ampiezza di questa diminuzione: infatti, fermo restando il principio di cui al primo comma, si dice: « Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena, riguardo a chi volle il reato meno grave, è diminuita da un terzo a due terzi e all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a dodici anni ».

Ora, in proposito voglio esporre alcune considerazioni.

La giurisprudenza ha dovuto fare dei salti mortali per non far cadere come una mannaia la norma del primo comma dell'articolo 116 sul partecipe di un delitto (per esempio, un delitto di furto, nel corso dell'esecuzione del quale sia commesso da parte di uno dei partecipi un reato più grave, di violenza, di omicidio o altro). Non so se ricordate le discussioni che sono sorte intorno ad alcune sentenze inglesi. È restato famoso il caso dei due giovani ladri, dei quali uno venne arrestato subito dopo il furto mentre l'altro, nel corso della fuga e successivamente alla cattura del primo, sparò ed uccise un agente: tutti e due vennero condannati a morte senza considerare per il primo la soluzione di continuità creatasi con l'arresto.

La nostra giurisprudenza si è trovata in queste stesse difficoltà. Faccio un esempio: due individui decidono di andare a rubare in una casa; l'accordo delittuoso è quello del furto, invece poi interviene da parte di uno dei due un atto di violenza, che è autonomo nella sua determinazione, ideazione ed esecuzione. Però, per questo famoso articolo 116, nonostante che il reato commesso dal complice sia diverso da quello per il quale c'è stato l'accordo, l'altro partecipe ne risponde

ugualmente. La giurisprudenza, in tali casi, ha fatto ricorso ad un criterio che dilata la norma dell'articolo 116 in maniera abbastanza arbitraria, cioè al criterio della prevedibilità: la responsabilità del partecipe esiste se il reato era comunque prevedibile.

A me pare che si debba uscire da questo equivoco e riportare la norma a quelle che sono le situazioni oggettive. Cioè, ognuno deve rispondere della sua azione od omissione del proprio comportamento delittuoso; uno non può rispondere di atti di cui non è stato partecipe in nessuna maniera all'esecuzione del delitto, né nell'ideazione, né nell'esecuzione e né nel concorso morale.

Quindi, poichè una sanzione ci deve essere quando c'è una certa responsabilità, propongo un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente: « Qualora sia commesso un reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, questi risponde per colpa del fatto commesso se è conseguenza della sua azione od omissione, quando il fatto è previsto dalla legge come reato colposo ».

Questo testo credo che corrisponda all'andamento della giurisprudenza.

Z U C C A L A' . E quando il reato commesso non è previsto come colposo?

M A R I S . Quello di omicidio può essere doloso o colposo. Quando non è prevista la ipotesi colposa, si ha un reato meno grave.

F O L L I E R I . Per l'articolo 116, il concorrente, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione, ne risponde anche se non ha voluto il reato più grave.

Ora, io mi permetterei di suggerire questo: o sopprimiamo questa norma oppure la sostituiamo con un'altra, la quale tenga conto del lavoro generoso della giurisprudenza. Non mi pare che si possa configurare per il concorrente una responsabilità a titolo di colpa, perchè quando due soggetti partecipano ad un programma criminoso, indubbiamente pongono sulla bilancia le conseguenze della propria azione, e quindi tutto quello che deriverà dal loro operato sia pure a titolo di dolo eventuale o dolo alternativo. Quando il concorrente è in grado di prevedere

re che dall'azione dell'altro può scaturire un fatto — che è conseguenza della sua azione od omissione — più grave di quello voluto, la sua rimane sempre una responsabilità dolosa e non colposa.

Quindi si potrebbe addivenire ad una modifica di questo articolo nel senso di stabilire un criterio diverso che si adegui a quello adottato dalla giurisprudenza.

P R E S I D E N T E . Per quanto ricordo io, la giurisprudenza ha avuto due orientamenti: uno, che si potrebbe dire restrittivo, basato sulla necessità della prevedibilità e l'altro, assolutamente diverso, fondato sul nesso di causalità. Quindi è difficile in questo caso chiedere alla giurisprudenza responsi definitivi, essi sono oscillanti anche per la impostazione stessa della norma, perchè certamente, come è stato detto, si tratta di una forma atipica di partecipazione che si presta a diverse interpretazioni.

L E O N E , relatore. Sono di opinione conforme a quella dell'onorevole Presidente; però bisogna essere tutti d'accordo nel rinviare la redazione del testo di questo articolo in sede di coordinamento.

Bisogna distinguere a seconda dei casi. Faccio un esempio: due persone si mettono d'accordo per commettere un furto in una casa; mentre una resta fuori a far da « palo », l'altra, penetrata nell'abitazione, trova resistenza e commette un omicidio. In questo caso si dice, non a torto, da parte della giurisprudenza che, se colui che è rimasto fuori sa che il complice è entrato armato nell'appartamento da svaligiare, doveva potersi prospettare che il furto degenerasse in rapina e omicidio e quindi deve rispondere di tali reati in eguale misura. Secondo me, dal punto di vista giuridico e anche morale, è esattissima questa conclusione.

Diverso invece è il caso che uno dei ladri, entrato nell'appartamento preso di mira e vista la bella figlia del padrone di casa, la violenti. Il « palo », rimasto fuori, non può prevedere questo fatto: pertanto non risponde della violenza carnale, poichè il suo complice ha rinunciato al programma di furto per pro-

cedere all'attuazione di un altro reato che non era assolutamente nelle previsioni.

Se partiamo da queste due giustissime conclusioni cui la giurisprudenza è arrivata (come diceva il Presidente Cassiani) con delle oscillazioni, potremo giungere ad una formulazione intermedia della norma dell'articolo 116. Il Presidente Cassiani ha detto che la giurisprudenza si è, ad un certo momento, irrigidita sul nesso causale; ma potrebbe essere perfino incostituzionale conservare una interpretazione letterale dell'articolo 116. La giurisprudenza più recente è nel senso indicato dal collega Follieri.

Quindi, io suggerirei di seguire una via intermedia, basando la formulazione del nuovo testo dell'articolo 116 non solo sul rapporto di causalità ma anche su quello della prospettiva psicologica dell'evento, nel senso di affermare la responsabilità del concorrente quando la diversità del reato sia dal punto di vista psicologico rapportabile al concorrente stesso sotto l'aspetto della prevedibilità.

M A R I S . A me pareva che si potesse arrivare a ciò attraverso il concetto della colpa.

L E O N E , relatore. Sarebbe più complicato. Bisognerebbe avere, in ogni caso, la figura di reato colposo corrispondente, che spesso non esiste. Può darsi, per esempio, che il furto diventi una rapina: ma non c'è la rapina colposa. Se però manteniamo il duplice aggancio della causalità materiale e psicologica e stabiliamo che la pena è ridotta da un terzo a due terzi per chi ha voluto il reato meno grave, noi attuiamo proprio quello che suggerisce il collega Maris. Con l'inserimento dell'elemento della prevedibilità, la norma verrebbe modificata in meglio; talchè, se il reato più grave — come la violenza carnale — non è prevedibile da parte concorrente, questi non ne risponde: risponderà solo di concorso in un tentativo di furto, ma non di concorso nella violenza carnale. Quando invece sa che il complice è entrato armato all'interno dell'appartamento, risponderà di concorso nella eventuale rapina; però la pena è diminuita fino a due terzi.

Io direi di accantonare per ora questo articolo, signor Presidente, per poterlo formulare meglio in questo senso.

F I L E T T I. Non mi pare opportuno rinviare l'esame dell'articolo. Le perplessità manifestate nel corso della discussione potrebbero essere superate, modificando ora il testo dell'articolo, per esempio aggiungendo alla parola « conseguenza » l'altra: « prevedibile ». Con questa modificazione a me pare che potremmo procedere tranquillamente all'approvazione definitiva dell'articolo.

L E O N E, *relatore*. La formulazione suggerita dal senatore Filetti mi pare giusta, ma ritengo comunque che sia preferibile esaminare più a fondo la questione. Propongo pertanto il rinvio dell'esame dell'articolo 34.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, rimane stabilito che l'esame dell'articolo 34 è rinviato ad una prossima seduta.

Art. 35.

L'articolo 117 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 117. (*Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*). — « Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno se questo è più grave, la pena è diminuita per i concorrenti che non conoscono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti ».

M A R I S. L'articolo 117 del Codice prevede che un determinato comportamento sia delittuoso sempre, ma che abbia per tutti i concorrenti un certo titolo in caso di un determinato rapporto tra l'offensore e l'offeso e un altro titolo quando questo rapporto non sussiste. Ma occorre prevedere anche l'ipotesi di comportamenti che sono reati solo se

sussistono particolari condizioni o qualità del colpevole o particolari rapporti tra colpevole e offeso: e in questo caso coloro che hanno concorso devono rispondere del reato solo se erano a conoscenza di queste condizioni, qualità o rapporti.

Propongo pertanto di inserire nell'articolo un primo comma del seguente tenore: « Quando per l'esistenza di un reato è richiesta una qualità o una condizione personale del colpevole o un particolare rapporto tra colpevole e offeso, chi è concorso nel reato senza possedere tale qualità o condizione o non trovandosi in tale rapporto risponde del reato commesso se era a conoscenza della qualità o della condizione o del rapporto inerente alla persona del colpevole ».

L E O N E, *relatore*. L'impostazione del senatore Maris è esatta. Essa si riferisce a quanto già previsto dall'articolo 1081 del Codice della navigazione. Questa lacuna del Codice Rocco che il senatore Maris ci ha fatto presente richiamò già la nostra attenzione di studiosi in sede di stesura del Codice della navigazione e nell'articolo 1081 fu appunto stabilito che, quando per l'esistenza di un reato è richiesta una particolare qualità personale, coloro che senza rivestire tale qualità sono concorsi nel reato ne rispondono soltanto se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.

Io quindi accetto senz'altro la proposta del senatore Maris.

P E T R O N E. L'articolo 117 prevede però solo l'ipotesi del mutamento del titolo. Non vi si può quindi inserire un comma in cui si stabilisce che un certo comportamento non è reato.

L E O N E, *relatore*. Quanto sostenuto dal senatore Maris va senz'altro inserito nel Codice; però è forse giusto, come ha ora detto il senatore Petrone, che questa norma trovi una diversa collocazione.

F O L L I E R I. Ritengo che l'ulteriore esame dell'articolo 35 dovrebbe essere rinviato in modo da permettere alla Sottocommissione di valutarlo in questi nuovi aspetti.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 47^a SEDUTA (17 giugno 1970)

Ho anch'io infatti delle perplessità che il comma aggiuntivo possa essere inserito nell'articolo 35. Ma il rinvio, a mio avviso, si rende soprattutto necessario perchè vi è discordanza tra quanto disposto dall'articolo 35 del disegno di legge e le deliberazioni che la Commissione ha assunto in sede di esame dell'articolo 59 del Codice penale. Le considerazioni che ci hanno indotto a modificare profondamente questo articolo del Codice dovrebbero portarci anche ad una diversa valutazione di questo articolo del disegno di legge. Per armonizzare le due norme, bisognerebbe aggiungere al primo comma la frase: « purchè ne conoscano le condizioni, le qualità e i rapporti predetti ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In questo caso, però, bisognerebbe allora sopprimere la seconda parte dell'articolo 35.

MARIS. Non sono d'accordo che quanto da me proposto non possa trovare collocazione in questo articolo. Comunque non mi oppongo ad un rinvio dell'esame dell'articolo 35.

LEONE, *relatore*. L'osservazione del senatore Follieri è molto acuta. Quindi, anche per valutare l'articolo 117 del Codice in rapporto a quanto abbiamo stabilito per l'articolo 59, si rende necessario il rinvio dell'esame dell'articolo 35.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, l'esame dell'articolo 35 è rinviato ad altra seduta.

Art. 36.

L'articolo 118 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 118. (*Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*). — « Le circostanze oggettive, che aggravano la pena, sono valutate solamente a carico di quelli fra i concorrenti nel reato che le conoscevano.

Le circostanze oggettive, che attenuano la pena, sono valutate a favore di tutti i

concorrenti, anche se essi non le conoscevano.

Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno dei concorrenti, stanno a carico degli altri, se da essi conosciute.

Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce ».

(È approvato).

Art. 37.

L'articolo 136 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 136. (*Conversione di pene pecuniarie*). — « Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.

Alla esecuzione delle pene detentive di cui al precedente comma può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata al servizio dello Stato, della provincia o del comune: due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di pena detentiva.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena già sofferta ».

PETRONI. Questa conversione di pene pecuniarie in pene detentive mi pare eccessiva, specie per quanto riguarda l'arresto che può essere fino a due anni.

LEONE, *relatore*. Faccia qualche proposta concreta.

PETRONI. Io indicherei due anni per la reclusione e sei mesi per l'arresto.

LEONE, *relatore*. Sono d'accordo. Alle parole: « nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni »

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 47^a SEDUTA (17 giugno 1970)

bisogna sostituire le seguenti: « nella reclusione per non oltre due anni e nell'arresto per non oltre sei mesi ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Petrone ed accolto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 37 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 38.

Gli articoli 142, 143, 146 e 147 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 142. (*Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori*). — « I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla formazione della loro personalità ed all'inserimento nella società.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti ».

Art. 143. (*Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari*). — « In ogni stabilimento penitenziario ordinario o speciale si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, dei dati della personalità di ciascuno per evitare reciproche influenze nocive all'efficacia rieducativa del trattamento ».

Art. 146. (*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*). — « L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo contro donna incinta;

2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi ».

Art. 147. (*Rinvio facoltativo della esecuzione della pena*). — « L'esecuzione di una pena può essere differita:

1) se è presentata domanda di grazia;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizione di grave infermità fisica o psichica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Nel caso indicato nel numero 1) l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre ».

L E O N E , *relatore*. Io direi di approvare l'articolo nel testo, anche perchè queste norme saranno superate dalla riforma penitenziaria di prossima attuazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 38.

(È approvato).

Art. 39.

L'articolo 148 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 148. (*Infermità psichica sopravvenuta al condannato*). — « Se, durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, sopravviene al condannato una

infermità psichica che sia ritenuta incompatibile con la permanenza del condannato negli istituti destinati all'esecuzione della pena, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena e, se trattasi di pena temporanea, è detratto dalla durata complessiva della pena stessa ».

L E O N E, *relatore*. Per quanto riguarda questo articolo, allo scopo di evitare una interpretazione restrittiva della norma, che cioè la sua applicazione si abbia solo quando si accerti che l'infermità psichica è veramente insorta durante l'esecuzione della pena, io suggerirei di sostituire le parole: « sopravviene al condannato una infermità psichica che sia ritenuta incompatibile con la permanenza del condannato » con le seguenti: « si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso ». A parte il fatto che sarebbe impossibile stabilire la data di nascita di una malattia psichica, ciò che interessa è solo che questa venga a conoscenza durante l'esecuzione della pena.

Inoltre, è da rilevare che si è sempre sostituito, nel disegno di legge governativo, la espressione « manicomio giudiziario » con quella di « ospedale psichiatrico giudiziario ». Quindi, se non vi sono osservazioni, io suggerirei di apportare anche questa modifica.

T E D E S C O. All'articolo 38 si è lasciata, invece, la vecchia dizione di stabilimento di pena; non l'abbiamo sostituita con quella di « istituto di rieducazione », che è più opportuna e moderna. Penso che sarebbe giusto accedere ad una formulazione più rispondente ai criteri attuali anche per quell'articolo.

L E O N E, *relatore*. Io avevo pregato di lasciare immutata la formulazione dell'articolo 38 (che abbiamo già approvato) perchè è prossima la riforma penitenziaria, che può tardare sei mesi, un anno al massimo. Pertanto, lasciamo che anche queste modifiche siano attuate in quella sede.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire le parole: « sopravviene al condannato una infermità psichica che sia ritenuta incompatibile con la permanenza del condannato », con le altre: « si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 39 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 40.

L'articolo 151 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 151. (Amnistia). — « L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data di presentazione ad una delle Camere della proposta di legge di delegazione al Presidente della Repubblica, salvo che sia indicata una data anteriore.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, nè ai delinquenti abituali o professionali, salvo che il decreto disponga diversamente ».

L E O N E, *relatore*. Richiamo l'attenzione dei colleghi su un'aggiunta che io farei a quest'articolo riguardante l'amnistia. Si tratta di una idea che mi è sopravvenuta e che io sottopongo al vostro giudizio: essa

non riguarda soltanto l'amnistia ed eventualmente potremmo poi fare anche una norma di carattere generale.

Per la prescrizione il problema l'abbiamo già risolto in Sottocommissione, ma esso si potrebbe riproporre anche in sede di amnistia. Questa si applica a tutti i reati commessi fino ad un determinato giorno, in genere fino al giorno precedente quello del relativo decreto; ma quando l'evento si verifica a distanza di tempo, è profondamente ingiusto non applicare l'amnistia a chi ha esaurito l'attività delittuosa prima dell'entrata in vigore del decreto. Per esempio, supponiamo che una lettera contenente frasi ingiuriose giunga al destinatario, per gli scioperi e i disservizi postali oggi così frequenti, dopo che sia entrata in vigore l'amnistia: in tal caso non mi pare giusto che questa non venga applicata.

Perciò io qui, nel terzo comma, alle parole: « ai reati commessi a tutto il giorno precedente » sostituirei la seguente espressione: « ai reati la cui azione od omissione è stata compiuta a tutto il giorno precedente ». Il successivo verificarsi dell'evento non deve incidere per quanto riguarda la prescrizione o l'amnistia.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 40 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dopo l'articolo 40, la Sottocommissione propone di inserire un nuovo articolo del seguente tenore:

Art. 40-bis.

Gli articoli 157, 158 e 160 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 157. (Prescrizione - Tempo necessario a prescrivere). — « La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di un delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione dell'ergastolo;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore ai dieci anni o per la pena della multa;

5) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in un anno, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita per il reato, consumato o tentato, senza tener conto dell'aumento, o diminuzione di pena stabiliti per le circostanze aggravanti ad attenuanti comuni.

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti che determinino una pena di specie diversa o una misura di essa in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato con circostanze attenuanti, si applica l'articolo 69 del Codice penale.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva ».

Art. 158. (Decorrenza del termine di prescrizione). — « Il termine della prescrizione decorre dal compimento dell'azione od omissione ».

Art. 160. (Interruzione del corso della prescrizione). — « Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi all'Autorità giudiziaria, la sentenza di rinvio al giudizio e il decreto di citazione per il giudizio.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 47^a SEDUTA (17 giugno 1970)

Il corso della prescrizione è interrotto altresì nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se ci sono più atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà ».

L E O N E, *relatore*. Qui abbiamo recepito quasi integralmente la proposta del senatore Follieri in materia di prescrizione dei reati. In sostanza direi che l'aspetto fondamentale è quello della riduzione del tempo della prescrizione in limiti non eccessivi, ma ragionevoli. È infatti sconcertante un processo penale che si attua a distanza di tanti anni, non soltanto per quello che è il fondamento ufficiale dell'istituto della prescrizione e cioè la mancanza dell'interesse a punire dopo un certo tempo, quanto soprattutto, direi, per l'impossibilità della difesa da parte dell'imputato. Quando un processo scatta a distanza di decenni, il cittadino che si vede imputato è in una condizione disperata per quanto riguarda la propria difesa, a cominciare dall'alibi.

Il secondo aspetto, contemplato nell'articolo 158, è dato dal fatto che il termine della prescrizione decorre dal compimento della azione od omissione.

Il terzo aspetto è costituito dal fatto che si sono riportate tutte le ipotesi a quella dell'interruzione, mentre nel Codice esiste anche quella della sospensione. Mettere a carico dell'indiziato tutto il tempo della sospensione ci è parso veramente iniquo e quindi abbiamo ridotto tutte le ipotesi ad un solo istituto: quello dell'interruzione.

La proposta del collega Follieri contiene anche un altro spunto importante: cioè che non si deve tener conto dell'aumento o della diminuzione di pena stabiliti per le circostanze aggravanti e attenuanti; il che mi pare obiettivamente giusto, perchè è diretto ad

impedire quelle ignobili forme processuali per cui, per far nascere un processo a distanza di tempo, si inventa un'aggravante che poi viene abbandonata, ma intanto si è ottenuto lo scopo di riaprire un processo penale. Perciò io propongo l'approvazione di questo articolo 40-bis nel testo formulato dalla Sottocommissione.

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si dichiara favorevole all'articolo 40-bis, anche per la parte che concerne la proposta di rendere prescrivibile l'ergastolo. Però, data la gravità dei delitti che comportano la massima pena, propone che il termine della prescrizione sia di trenta anni, anzichè di venti, e in questo senso presenterà un emendamento.

F O L L I E R I. Il termine della prescrizione in pratica può sempre essere prorogato della metà. Quindi, partendo da venti anni, arriviamo già a trenta, mentre, partendo da trenta anni, arriveremmo addirittura a 45, il che mi pare eccessivo. Sono perciò contrario alla proposta del Governo.

L E O N E, *relatore*. Concordo pienamente con quanto sostenuto dal senatore Follieri.

P R E S I D E N T E. Il Governo ha presentato un emendamento al punto 1) dell'articolo 157 del Codice penale, tendente a sostituire alle parole: « in venti anni » le altre: « in trenta anni ».

Lo metto ai voti.

(*Non è approvato*).

M A R I S. La norma relativa all'articolo 158 ha valore anche per i reati fallimentari?

L E O N E, *relatore*. Sì, intendiamo chiaramente stabilire che il termine della prescrizione decorre dal momento conclusivo del comportamento del reo e che non ha valore agli effetti della prescrizione tutto ciò che sopravviene al momento conclusivo del comportamento del reo, si configuri questo

come evento vero e proprio, come reato, o come condizione di punibilità.

M A R I S . Questo concetto dovrebbe essere acquisito anche per ciò che riguarda l'amnistia.

L E O N E , *relatore*. L'abbiamo già detto e intendiamo formulare in proposito una norma unitaria.

F O L L I E R I . Per non far decorrere il termine prescrizionale dalla sentenza dichiarativa di fallimento, occorrerebbe però dichiararlo esplicitamente. Infatti in pratica la sentenza dichiarativa di fallimento sostituisce l'azione od omissione: si potrebbe dire in sostanza che, secondo la giurisprudenza, l'azione od omissione non è reato sino al momento in cui è emessa la sentenza dichiarativa di fallimento. È per questo che è necessario dichiarare esplicitamente che il termine prescrizionale non decorre dalla data di emissione della sentenza, ma dal momento conclusivo dell'azione od omissione del reo.

L E O N E , *relatore*. Non mi sembra che possano esservi dubbi d'interpretazione, perchè se è vero che la sentenza dichiarativa di fallimento è difficilmente definibile, è indubbio che essa non è nè azione, nè omissione.

Comunque, come ho già detto, proporrò in seguito una norma unitaria perchè in qualsiasi reato, in cui l'evento sia distanziato dall'azione, il tempo che intercorre tra il compimento del fatto illecito ed i risultati che ne conseguono, non gravi sull'imputato.

L I S I . A mio avviso è necessario formulare norme che non presentino alcuna possibilità di equivoco. Visto, cioè, che si vorrebbe far rientrare nella fattispecie anche il reato di fallimento, è bene precisare se, in caso di bancarotta semplice o fraudolenta, i termini stessi decorrono dal momento in cui la sentenza passa in giudicato, ovvero dal momento in cui il reato viene consumato.

Quanto proposto dalla Sottocommissione, mi sembra, infatti, che finirebbe per favorire coloro che con scaltrezza, impugnando la sentenza e giungendo sino in Cassazione, farebbero così maturare la prescrizione. Sono perciò del parere che occorre indicare nel Codice esattamente il contrario di quanto proposto dalla Sottocommissione.

M A R I S . La prescrizione non decorre mai dalla sentenza dichiarativa di fallimento...

L E O N E , *relatore*. A me sembra che i termini della questione siano sufficientemente chiari. Se si vuole stabilire il contrario di quanto previsto dall'articolo 158 nel testo proposto dalla Sottocommissione, è evidentemente necessario sopprimere tale norma. Personalmente, però, sono per il mantenimento della stessa perchè in qualsiasi reato (oltre alla bancarotta che ne rappresenta l'esempio più evidente) in cui l'evento sia distanziato dall'azione, non si può far gravare sull'imputato il tempo che intercorre tra la commissione del fatto illecito ed i risultati che ne conseguono.

Nel caso della bancarotta tale periodo è di quindici anni senza considerare che, nonostante i termini accorciati, può sempre intervenire l'interruzione.

F O L L I E R I . Con questa norma noi stabiliamo un principio generale in base al quale è impossibile colpire una persona quando l'*iter* della sua azione sia già esaurito, anche se a distanza di due o tre anni intervenga una sentenza dichiarativa di fallimento.

L I S I . Quanto afferma il senatore Follieri non mi sembra giuridicamente esatto, giacchè nel caso di bancarotta, in seguito ad atti commessi nell'arco di due, tre o quattro anni, il reato si conclude con la dichiarazione di fallimento.

F O L L I E R I . La qualità di fallito viene, evidentemente, assunta soltanto quando

sia stata emessa una sentenza definitiva in sede civile, la quale, a mio giudizio, costituisce sospensione e non interruzione della prescrizione.

L I S I . Torno a ripetere quanto detto in precedenza: così facendo, noi rischiamo di agevolare l'operato di persone scaltre nei confronti delle quali la sentenza di condanna intervenga molti anni dopo il compimento del reato di cui sono imputate, quando cioè siano già decorsi i termini per la prescrizione.

L E O N E , relatore. Sarà bene tener presente che, pur se la bancarotta è il reato che può maggiormente colpire la nostra attenzione, quello che stiamo dibattendo è un principio generale, per cui è opportuno non soffermarsi eccessivamente sul solo esempio del fallimento. Io credo, infatti, che una delle innovazioni radicali consista nel fatto che, per quanto attiene alla disciplina del reato nel tempo, non possiamo far carico all'imputato se non di quello che effettivamente ha commesso: il resto appartiene all'istituto del reato. Ciò è stato opportunamente detto a proposito dell'amnistia la quale significa intervento in rapporto al comportamento, non all'evento. Ne consegue che la norma riguarda tutti i reati a distanza: in primo luogo perchè sussistono correlazioni con il periodo sospeso e secondariamente perchè i nuovi termini per la prescrizione abbracciano un periodo di tempo sempre notevolmente lungo, con conseguente pressochè certa interruzione.

È infatti impossibile che trascorranò i dieci o quindici anni dei nuovi termini senza che intervenga un atto interruttivo, perchè l'azienda vive insieme al fallimento e in pratica non si verificherà mai l'ipotesi che il bancarottiere possa risultare favorito. Però bisogna dire che il termine della prescrizione decorre dal momento in cui la bancarotta viene accertata.

Dovremmo fare una deroga, che non sarebbe opportuna.

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vorrei chie-

dere al senatore Leone se, quando la punibilità del reato è subordinata al verificarsi di una condizione, la decorrenza si ha dal momento dell'azione commessa o dal momento in cui si verifica la condizione.

L E O N E , relatore. Secondo me, dal momento in cui si verifica la condizione. Si pensi al caso del contagio di malattia venerea.

P E N N A C C H I N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Nel caso specifico l'inerzia degli organi va a vantaggio del colpevole.

L E O N E , relatore. L'osservazione dell'onorevole Sottosegretario è esatta. Il mancato intervento dell'Autorità competente è dovuto al fatto che non esiste ancora il delitto da punire: è l'evento che dà all'azione il *nomen juris*, il carattere di reato. Però noi, più che la sanzione del reato da parte del potere punitivo, abbiamo considerato la prescrizione come un atto liberale a favore dell'indiziato, quando sia decorso tanto tempo da rendere difficile la prova. Per esempio, per un commerciante accusato di bancarotta, provare che in un determinato giorno certa merce è uscita col camion dal magazzino legittimamente è molto difficile. Questi processi a molta distanza di tempo sono veramente contrari ad ogni *par condicio* delle parti, perchè l'organo denunciante si presenta con delle prove che ha preconstituito, mentre l'imputato si trova a dover difendere il proprio operato in posizione quasi disperata, dati i moltissimi anni decorsi dall'evento.

In ogni modo, siccome sono state avanzate proposte certamente rispettabili, possiamo rinviare l'approvazione di quest'articolo, anche se io sono favorevole all'accoglimento della proposta della Sottocommissione, perchè ne sono convinto. Mi rimetto comunque alla decisione dell'onorevole Presidente.

F O L L I E R I . Abbiamo già approvato il principio per l'amnistia: perchè ora dobbiamo operare un rinvio per quanto riguarda la prescrizione?

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 47^a SEDUTA (17 giugno 1970)

L E O N E , *relatore*. Secondo me, la Sottocommissione non ha bisogno più di riunirsi, perchè ha formulato delle organiche proposte.

F I L E T T I . Io pregherei di riflettere, anche in relazione all'articolo riguardante la sospensione della prescrizione. Siccome in tema di prescrizione abbiamo parlato solo d'interruzione e si vorrebbero sopprimere i casi di sospensione della prescrizione. . .

L E O N E , *relatore*. La pregherei di tenere presente che noi abbiamo trasformato in interruzioni anche i casi di sospensione. È un regime diverso, ma non è che abbiamo soppresso questa parte del Codice.

F I L E T T I . Che accade per esempio, nel caso della sospensione di un processo penale per la pendenza di un processo civile?

L E O N E , *relatore*. Diventa un caso di interruzione.

F I L E T T I . Ciò avviene anche nel caso di guerra?

F O L L I E R I . Allora intervengono i decreti, come nel 1940-41, quando vennero stabilite delle interruzioni speciali per la guerra.

L E O N E , *relatore*. Chiarito che l'articolo 159 del Codice penale viene incorporato nel 160, il regime dell'interruzione risulta meno pesante di quello della sospensione. Il rilievo della guerra è superabile come dice il collega Follieri, poichè questa non è una norma costituzionale inderogabile e nel caso — Dio non voglia — scoppi una guerra, verrà emanata una legge con cui tutti i termini saranno sospesi.

M A R I S . Consentitemi di aggiungere qualcosa. Qui tutte le considerazioni scaturiscono da un errore fondamentale: quello di considerare il rapporto fra il reo e lo Stato come un rapporto fra debitore e creditore, per cui lo Stato deve riscuotere il pagamen-

to della pena. Invece la prescrizione ha il suo fondamento nell'attenuarsi dell'allarme sociale che ha destato un determinato delitto, cioè nel fatto che, decorrendo un certo periodo di tempo, il reo cambia e non è più la stessa persona. Quindi sia che il tempo trascorra perchè c'è una interruzione, sia perchè intervenga un conflitto oppure perchè sia ignorato il delitto, qualunque sia la ragione per cui il tempo decorre senza che si abbia l'espiazione della pena, cessa sempre l'allarme sociale e cambia l'individuo, e quindi viene meno l'interesse della società a punire il fatto. Viene meno anche l'utilità di applicare una sanzione che debba rieducare un individuo che non è più il reo di un tempo.

L E O N E , *relatore*. Si tratta di vedere se revocare o meno, perchè le idee sono chiare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 40-*bis* così come proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Art. 41.

L'articolo 162 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 162. (*Oblazione nelle contravvenzioni*). — « Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato ».

M A R I S . Devo dire che quest'articolo, desta in me delle preoccupazioni. Esse derivano dal fatto che questa norma di carattere generale potrebbe trovarsi in conflitto con una serie di norme di carattere particolare e speciale. Vi sono norme in tema di atti societari, di frodi alimentari, di prevenzione

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 47^a SEDUTA (17 giugno 1970)

di infortuni, eccetera, che comportano non solo l'ammenda, ma anche, ad esempio, la pubblicazione della sentenza. Ora non vorrei che, lasciando quest'articolo così come è formulato, domani chi ha commesso una frode alimentare vendendo latte annacquato, essendo prevista soltanto la sanzione di carattere pecuniario, possa fruire dell'oblazione e quindi evitare anche la pubblicazione.

T R O P E A N O . Ma non può sottrarsi alla pubblicazione dalla sentenza, perchè ciò è previsto da una norma speciale!

M A R I S . Comunque, per evitare ogni perplessità, io proporrei di aggiungere, prima delle parole: « Nelle contravvenzioni », le altre: « Salvo che la legge disponga diversamente, ».

F I N I Z Z I . Credo che questo sia implicito.

L E O N E , relatore. Il dubbio sollevato dal senatore Maris può avere validità limitatamente alla successione delle leggi. Noi stiamo modificando il Codice penale e quindi questa è una norma che nel tempo giunge dopo le leggi speciali. Inserire una frase come quella suggerita dal senatore Maris può costituire al massimo un pleonasma ma non è un errore; sono favorevole quindi al suo accoglimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Maris.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 41 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 42.

L'articolo 163 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 163. (*Sospensione condizionale della pena*). — « Nel pronunciare sentenza di con-

danna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore ad un anno, ovvero a pena pecuniaria che, convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a diciotto mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

La sospensione condizionale può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore ad un anno ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a diciotto mesi.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da un maggiore degli anni diciotto ma minore degli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni ».

La Sottocommissione propone di sostituire, al primo comma, le parole: « ad un anno » con le altre: « a due anni », e le parole: « a diciotto mesi » con le altre: « a due anni ».

L E O N E , relatore. Devo dire agli onorevoli colleghi che il Ministero ha rilevato che, così come sono stati da noi formulati in Sottocommissione i primi due commi dell'articolo 42, che modifica l'articolo 163, viene a crearsi una discrasia. Dal Governo, quin-

di, viene proposta la seguente formulazione del primo comma, con assorbimento del secondo (il quale quindi viene soppresso), che io considero migliorativa: « Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo nel complesso non superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione ».

Come ho già detto, io accetto la proposta di emendamento formulata dal Governo perchè la considero migliorativa.

PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Si tratta di eliminare una disparità di trattamento che viene fatto rispettivamente al primo e al secondo comma di quest'articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

All'ultimo comma di quest'articolo la Sottocommissione propone un emendamento tendente a sostituire le parole: « a due anni » con le altre: « a due anni e sei mesi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Ancora all'ultimo comma, in fine, la Sottocommissione propone un uguale emendamento tendente a sostituire le parole: « a due anni » con le altre: « a due anni e sei mesi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 42 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 43.

L'articolo 164 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 164. (Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena). — « La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

(È approvato).

La Sottocommissione propone un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 43-bis.

L'articolo 166 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 166. (Effetti della sospensione). — « Lo sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie; ma non agli

altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato ».

L E O N E, *relatore*. Abbiamo ritenuto ingiusto che si possa elargire il beneficio della sospensione condizionale per la pena principale e poi infliggere la pena accessoria, che è spesso più grave della prima.

P E T R O N E. L'articolo 167 del Codice stabilisce che: « Se, nei termini stabiliti il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto ». Ma, allora, se il reato è estinto, non bisognerebbe dar corso agli effetti penali della condanna.

Propongo pertanto che l'esame dell'articolo 43-bis sia rinviato, in modo da valutare l'opportunità di modificarlo in base a quanto ho sostenuto.

L E O N E, *relatore*. La sistematica dell'istituto della sospensione condizionale è quanto mai ardua e non può non destare perplessità. La Sottocommissione ha già proposto una modificazione nel senso che, mentre attualmente la sospensione non si estende alle pene accessorie, cesserebbe, invece, anche l'applicazione di queste ultime. Poi, nei termini stabiliti, in base al disposto dell'articolo 167, si può avere l'estinzione del reato.

In conclusione io non sarei favorevole a modificare ulteriormente la sistematica della condizionale; comunque, al fine di un più approfondito esame del problema sollevato dal senatore Petrone, sono favorevole alla proposta di rinviare l'esame dell'articolo 43-bis.

P R E S I D E N T E. Poichè non vi sono osservazioni, rimane stabilito che l'esame dell'articolo 43-bis è rinviato ad altra seduta.

Art. 44.

L'articolo 168 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 168. (*Revoca della sospensione*). — « Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condiziona-

le della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, o non adempia gli obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

(È approvato).

Art. 45.

L'articolo 169 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 169. (*Perdono giudiziale*). — « Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, il giudice ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, può applicare il perdono giudiziale, astenendosi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale può essere altresì concesso quando il giudice ritiene di poter applicare congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe il minore complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi trenta.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Il perdono giudiziale può essere concesso solo nel giudizio a chi abbia compiuto gli anni diciotto, quando il giudice ritiene di poter applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un anno, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a diciotto mesi.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta ».

L E O N E , *relatore*. Per quanto concerne quest'articolo, io ne propongo l'approvazione nel testo governativo per la prima parte, con le aggiunte proposte dalla Sottocommissione per quanto riguarda gli articoli 172 e 173 del Codice penale, di cui do lettura:

« Gli articoli 172 e 173 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 172. (*Estinzione delle pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa per decorso del tempo*). — « La pena dell'ergastolo si estingue in trenta anni.

La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta in ogni caso non superiore a venti anni e non inferiore a cinque.

La pena della multa si estingue nel termine di tre anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno

in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza ».

Art. 173. (*Estinzione delle pene dell'arresto e della ammenda per decorso del tempo*). — « La pena dell'arresto si estingue in tre anni: quella dell'ammenda in due anni.

Se congiuntamente alla pena dell'arresto è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena, si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni dell'articolo precedente ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il senatore Leone ricorderà che il Governo ha sollevato l'obiezione che con la modifica proposta dalla Sottocommissione viene abolito l'ultimo comma dell'articolo 172 relativo ai recidivi.

L E O N E , *relatore*. Negli appunti che mi sono stati dati, onorevole Pennacchini, non vi è alcun cenno alla questione da lei sollevata.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Da questa formulazione i recidivi già traggono benefici. Ora a noi pare che estendere questi benefici fino a togliere qualunque possibilità di trattamento speciale per i recidivi sia un po' eccessivo. Il Governo, quindi, desidera proporre un emendamento aggiuntivo al testo della Sottocommissione del seguente tenore: « I termini indicati nel presente articolo sono raddoppiati se si tratta di recidivi nei casi preveduti dal capoverso dell'articolo 99, o di delinquenti abituali o professionali ».

L E O N E , *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario ed i colleghi di considerare che, in fondo, così come abbiamo configurato la recidiva, due sono le ipotesi che si presentano: o il giudice ritiene che non

sussista la recidiva e allora anche il testo governativo non avrebbe alcun rilievo, o ritiene che la recidiva sussista ed allora ciò importa un aumento della pena, e quindi la maggiore durata della prescrizione ne consegue. In sostanza il recidivo riconosciuto trova la più grave pena nei limiti della prescrizione.

Ciò detto, insisto perchè l'articolo 45 venga approvato così come proposto dalla Sottocommissione.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non insisto.

PRESENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 45 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 46.

L'articolo 175 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 175. (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*). — « Se è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a trenta mesi, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragioni di diritto elettorale.

La non menzione della condanna non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) quando alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La non menzione della condanna può essere concessa:

1) fino a tre volte in caso di condannato a sole pene pecuniarie per contravvenzione;

2) fino a due volte qualora una delle condanne, o entrambe, siano relative a pene detentive per contravvenzioni o a pene pecuniarie per delitti, ovvero quando ad una prima condanna a pena pecuniaria per contravvenzione segua altra condanna a pena detentiva per delitto;

3) una sola volta negli altri casi.

La non menzione della condanna è revocata di diritto quando il condannato:

1) sia successivamente condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

2) commetta altro reato oltre i limiti di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente, ovvero, dopo una prima condanna a pena detentiva per delitto, riporti un'altra condanna della stessa specie o altre due a pene pecuniarie per contravvenzioni ».

LEONE, *relatore*. La Sottocommissione propone di modificare il primo comma di quest'articolo sostituendo le parole: « due anni » con le altre: « tre anni » e le parole: « trenta mesi » con le altre: « tre anni e sei mesi ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, dal punto di vista tecnico di armonia legislativa, preferirebbe tornare ai due anni.

LEONE, *relatore*. La Sottocommissione può senz'altro riesaminare tale norma e provvedere ad una differenziazione, in quanto, in questo momento, non è chiaro nemmeno a me stesso se l'articolo 175 del Codice si riferisca a tutti o soltanto alle condanne per i maggiori. Dovremmo fare allora due ipotesi per i maggiori e per i minori.

Personalmente non vi troverei alcuna difficoltà anche perchè, altrimenti, il giudice potrebbe disporre di non concedere la condizio-

nale, infliggere la condanna di tre anni e la non iscrizione nel casellario. Risulterebbe in tal modo quanto meno sconcertante che un individuo, condannato al carcere, non venisse iscritto nel casellario.

Proporrei perciò di rinviare l'esame di questo problema per poter formulare un testo articolato sul principio della correlazione automatica con la sospensione condizionale.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione del presente articolo viene rinviata in attesa di una nuova formulazione del testo in correlazione rigorosa alla sospensione condizionale.

Art. 47.

L'articolo 176 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 176. (*Liberazione condizionale*). — « Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. Il condannato che al tempo del commesso reato aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i ventuno può essere ammesso alla liberazione condizionale anche se il rimanente della pena superi i cinque anni, ma non i dieci.

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno ventotto anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

La Sottocommissione propone il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo.

Art. 47.

L'articolo 176 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 176. (*Liberazione condizionale*). — « Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli.

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato altresì non meno di due terzi della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno venti anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

LEONE, *relatore*. Propongo l'approvazione del testo proposto dalla Sottocommissione con un emendamento meramente formale, inteso a sostituire il secondo comma dell'articolo 176 del Codice penale: « Se si tratta di recidivo, nei casi previsti... » con il seguente: « Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere altresì scontato non meno di due terzi della pena inflittagli ».

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non capisco perchè sia stata inserita la parola: « altresì »; il Governo è contrario.

MARIS. Sono contrario anch'io.

L E O N E , *relatore*. Non ho nulla in contrario a che venga eliminata la parola: « altresì ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire il secondo comma del testo proposto dalla Sottocommissione con il seguente: « Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato non meno di due terzi della pena inflittagli ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 47 nel testo proposto dalla Sottocommissione, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 48.

L'articolo 179 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 179. (*Condizioni per la riabilitazione*). — « La riabilitazione è concessa quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per i delitti e siano altresì decorsi tre anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per contravvenzioni.

I termini sono raddoppiati se si tratta di recidivo nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquente abituale o professionale; sono ridotti alla metà nei casi di condanna concernenti minori degli anni ventunno. In ogni caso non è computato nei termini il periodo trascorso in esecuzione di misura di sicurezza detentiva;

2) che si tratti di persona la quale, fino al momento in cui è pronunciata la sentenza di riabilitazione e per un tempo non inferiore ai termini su indicati, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, tali da far ritenere la sua piena attitudine alla vita sociale;

3) che il condannato abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle;

4) che non si tratti di persona tuttora sottoposta a misura di sicurezza diversa da quella della confisca e dell'espulsione dello straniero dallo Stato ».

(È approvato).

Art. 49.

L'articolo 184 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 184. (*Estinzione di pene nel caso di concorso dell'ergastolo con pene detentive temporanee*). — « Nel caso di concorso dell'ergastolo con pene detentive temporanee, qualora la pena dell'ergastolo sia estinta, e il condannato abbia già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del secondo comma dell'articolo 72, la pena non estinta, o quella risultante dal cumulo delle altre pene non estinte, è ridotta della metà; è ridotta di un terzo, se l'isolamento diurno è stato subito non interamente, ma in misura superiore alla metà. Le pene detentive temporanee sono in ogni caso estinte se il condannato è stato detenuto per trenta anni.

Se, per effetto di una causa estintiva, non devono essere scontate le pene detentive temporanee, al condannato all'ergastolo non si applica l'isolamento diurno stabilito nel secondo comma dell'articolo 72. Qualora le pene detentive debbano essere scontate solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno può essere ridotto fino a tre mesi ».

(È approvato).

Art. 50.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 188 del Codice penale è aggiunto il seguente:

« Sono escluse dall'obbligazione le spese di mantenimento derivanti da carcerazione per l'esecuzione delle pene pecuniarie convertite ».

La Sottocommissione propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 50.

L'articolo 188 del Codice penale è soppresso.

L E O N E, *relatore*. Mi risulta che il Governo è contrario a questo emendamento, in quanto ritiene che debbano rimanere a carico dell'imputato le spese relative al suo mantenimento negli stabilimenti di pena; io insisto, invece, perchè l'emendamento stesso venga approvato.

P E N N A C C H I N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritiene che l'assunzione a carico dello Stato di tutte le spese derivanti dall'esecuzione della pena, e quindi l'eliminazione dei relativi obblighi di rimborso da parte del condannato, potrebbero far rientrare nella categoria dei servizi pubblici, dovuti obbligatoriamente dalla pubblica Amministrazione, il mantenimento del carcerato; mentre non credo sia giusto che un reato procuri al colpevole una condizione particolarmente vantaggiosa, quella, cioè, di ottenere durante l'esecuzione della pena alloggio e vitto senza alcun obbligo di corrispettivo. Di questo effettivamente si tratta, in quanto tutte le spese per l'esecuzione della pena detentiva sono a carico dello Stato, tranne quelle per il mantenimento che si sostanziano nelle spese concernenti gli alimenti e le medicine, spese che il condannato dovrebbe ugualmente sostenere se si trovasse in stato di libertà.

Sembra quindi al Governo che non esista un fondamento logico e giuridico perchè, nei confronti di chi ha riportato la condanna ad una pena detentiva, lo Stato debba anche assumersi direttamente, con una ripartizione proporzionale su tutti i cittadini, l'onere del mantenimento del condannato. È questo il motivo per cui il Governo stesso preferisce la soluzione proposta col suo disegno di legge.

L E O N E, *relatore*. Le argomentazioni svolte dall'onorevole Sottosegretario non mi

convincono, innanzitutto perchè ritengo che sia esatto introdurre il principio che il mantenimento del condannato debba essere un servizio pubblico obbligatorio, dato che l'esecuzione della pena risponde ad un interesse generale che è quello della repressione del reato e della rieducazione del reo.

Dal punto di vista pratico, poi, direi che, se potessimo avere i dati che sono a disposizione del Ministero, vedremmo che sono rarissimi i casi (e si tratta dei casi più gravi) in cui è possibile il recupero da parte dello Stato delle minime spese, attraverso il lavoro dei detenuti. Normalmente il condannato non ha un patrimonio e non mi sembra giusto incidere sulla parte più disagiata della popolazione carceraria.

Capovolgendo il concetto espresso dal Governo, darei rilievo al fatto che, diventando sempre più una funzione di interesse generale quella di attendere all'esecuzione della pena, questa funzione debba essere a carico esclusivo dello Stato, come lo sono altri servizi di pubblico interesse. Propongo, pertanto, l'approvazione dell'articolo 50 nel testo presentato dalla Sottocommissione.

M A R I S. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo così come proposto dalla Sottocommissione.

(*E approvato*).

Art. 51.

L'articolo 189 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 189. (*Ipoteca legale; sequestro*). — « Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

- 1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
- 2) delle spese del procedimento;
- 3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;
- 4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura o di ali-

menti della persona offesa, durante l'infermità;

5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali;

6) delle spese anticipate dal difensore o delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati ad iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili od immobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo sono privilegiati a norma delle leggi civili ».

La Sottocommissione propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

Art. 51.

L'articolo 189 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 189. (*Ipoteca legale; sequestro*). — « Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2) delle spese del procedimento;

3) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura o di alimenti della persona offesa, durante l'infermità;

4) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali;

5) delle spese anticipate dal difensore o delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati ad iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili od immobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo sono privilegiati a norma delle leggi civili ».

L E O N E, *relatore*. Propongo l'approvazione del testo proposto dalla Sottocommissione, il quale riproduce in sostanza il testo governativo con la modifica che si ricollega all'emendamento proposto al precedente articolo, per quanto concerne le spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 51 nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(*È approvato*).

A questo punto la Sottocommissione propone un articolo del seguente tenore:

Art. 51-bis.

L'articolo 191 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 191. (*Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro*). — « Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a

norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:

1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purchè il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

4) le spese del procedimento;

5) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

L E O N E , *relatore*. Tale articolo introduce delle innovazioni, tra cui quella che atiene alle spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Ne propongo l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 51-bis nel testo proposto dalla Sottocommissione.

(*E approvato*).

L E O N E , *relatore*. A questo punto propongo di sospendere la discussione, pregando il Presidente e i commissari di fare in modo che alla prossima seduta possiamo esaurire la rimanente parte del disegno di legge e definire anche i problemi che abbiamo accantonato. Avremo così assolto egregiamente (e ne potremo essere soddisfatti) al nostro compito e il disegno di legge, salvo i ritocchi puramente formali che dovranno essere apportati, potrà essere sottoposto all'esame dell'Assemblea.

M A R I S . Per le norme che non abbiamo trattato e per le quali è prevista la possibilità di presentare degli emendamenti, come ci dobbiamo comportare?

L E O N E , *relatore*. In proposito chiedo che gli emendamenti vengano trasmessi in tempo utile alla Commissione e a me in particolare.

P R E S I D E N T E . Aderendo alla proposta del relatore e se non si fanno osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13,15.